

INFORMAZIONI UTILI SUI CONTRATTI D' APPALTO

Spese contrattuali

Ai sensi dell'art. 62 del R.D. del 23 maggio 1924, n. 827, le spese di copia, bollo e le altre spese inerenti ai contratti sono a carico dell'appaltatore o del contraente con l'Amministrazione. Le spese contrattuali si possono pagare solo in contanti o tramite assegno circolare intestato al Civico tesoriere della Città di Torino, con le modalità indicate nella lettera di comunicazione spese che l'Amministrazione invia alle ditte, dopo aver redatto il contratto e prima della firma dello stesso.

Cauzione provvisoria e definitiva

Sia la cauzione provvisoria che quella definitiva vanno intestate alla Città di Torino.

La cauzione provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente deve essere pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 75 del Decreto Legislativo 163/2006 (Codice degli Appalti pubblici).

Più in particolare la cauzione provvisoria:

- può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice;
- la fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura.
- La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

- L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
- L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del D.lgs. 163/2006, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Le cauzioni provvisorie saranno svincolate dal Settore Appalti A, le cauzioni definitive dal Settore che ha indetto la gara, alla fine della prestazione del servizio o della consegna delle forniture.

La cauzione definitiva per essere valida deve essere intestata alla Città di Torino e riportare l'esatto importo prescritto dal bando di gara o dalla lettera d'invito, essere versata in contanti o con assegno circolare intestato al Civico Tesoriere, oppure tramite fidejussioni bancarie o polizze assicurative, ed in questi ultimi due casi non si accetteranno forme di cauzioni diverse da quelle indicate dall'art. 113 D.lgs.163/2006. Le fideiussioni relative alla cauzione definitiva saranno ritenute efficaci solo se conterranno espressamente la clausola che resteranno valide fino alla comunicazione di svincolo o dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Le firme dei funzionari rappresentanti della Banca o della Società di Assicurazione, dovranno essere autenticate da notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma.

La cauzione definitiva è pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La cauzione provvisoria copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento.

Documenti da presentare per l' affidamento definitivo

- Modello GAP compilato, datato e sottoscritto dal legale rappresentante (scaricabile dal sito internet [www.prefettura.mi.camcom .it](http://www.prefettura.mi.camcom.it)).
- Originale del deposito cauzionale definitivo.
- Ricevuta versamento spese contrattuali.

Accesso agli atti

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi inerenti le gare d' appalto è disciplinato dalla Legge 241/90 e s.m.i., dal Regolamento di attuazione della legge D.P.R. 184/2006 “ Nuovo Regolamento sull' accesso agli atti” , dal Regolamento comunale n. 297 “ Testo unico delle norme regolamentari sulla partecipazione, il referendum, l' accesso, il procedimento, la documentazione amministrativa e il difensore civico” (approvato con deliberazione C.C. del 25.10.2004 e modificato con deliberazione C.C. del 7.4.2006), dal D.lgs 163/2006 art. 13.

Nel rispetto di tali fonti normative è possibile prendere visione o avere estrazioni di copie, mediante la compilazione di apposita modulo per richiesta accesso agli atti scaricabile dal sito: <http://www.comune.torino.it/appalti/appaltofacile/>

Allegate al modulo si troveranno le “ NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO DI RICHIESTA , PER LA VISIONE E PER IL RILASCIO DI COPIE ATTI”